

FAQ ISEE - MLPS
valide dal 29/5/2016

Quadro A - Nucleo Familiare

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|---|---|
| 1 | 30/01/2015 | Nella compilazione della DSU deve essere indicato anche il coniuge residente all'estero, iscritto all'AIRE ? E nel caso di coniuge cittadino straniero residente all'estero ? | Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM 159/2013 dovrà essere indicato nella DSU anche il coniuge residente all'estero e iscritto all'AIRE in quanto attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge, ma non il coniuge straniero residente all'estero, la cui situazione economica, pertanto, non incide sull'ISEE dell'altro coniuge, residente in Italia. |
| 2 | 13/02/2015 | Quale tipologia di ISEE ("ISEE ordinario" o "ISEE minorenni") devono utilizzare gli utenti per fare richiesta dell'assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori o dell'assegno di maternità ? Per tali prestazioni è possibile utilizzare l'ISEE corrente? | Tali prestazioni rientrano nel concetto di "prestazioni agevolate rivolte ai minorenni" così come delineate dall'art. 1, lett. g) del DPCM159/2013. Pertanto, ai fini del calcolo ISEE è applicabile l'art. 7 del predetto DPCM sempre che ne ricorrano le condizioni; ove le stesse difettino ci si deve riferire alla composizione del nucleo familiare di cui all'art. 3 del DPCM. Quanto alla possibilità di utilizzare l'ISEE corrente per le prestazioni in argomento, si ritiene che non vi siano motivi ostativi ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013 |
| 3 | 18/03/2015 | Con riguardo alle domande presentate nel 2014 per l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, si rileva un'apparente contraddizione tra l'art. 14, comma 3 del DPCM 159/2013 - secondo cui la domanda dovrebbe essere integrata con la nuova ISEE 2015 ai fini della liquidazione del II° semestre- e la circolare INPS n. 48 del 20.02.2015, punto 2 - secondo cui la liquidazione del II semestre dovrebbe avvenire sulla base della vecchia attestazione ISEE, dovendosi fare riferimento alle "soglie ISE di cui alla circolare n. 29 del 2014". | Non si rileva alcuna sostanziale contraddizione tra l'art. 14, comma 3, del DPCM 159/2013 e la circolare INPS n. 48/2015, in quanto applicativa/interpretativa del disposto normativo di cui al DPCM 159/2013. |
| 4 | 23/04/2015 | Il caso riguarda una cittadina straniera residente in Italia con 5 figli minorenni, di cui due figli da un precedente matrimonio contratto all'estero con un cittadino straniero dal quale la stessa ha divorziato e tre figli dal compagno italiano (a sua volta coniugato con figli) con il quale non convive più. Si chiede - ai fini dell'attestazione ISEE per minori - se sia necessario il codice fiscale italiano del ex marito straniero. | Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. D) del DPCM 159/2013, nella compilazione della DSU l'ex coniuge di nazionalità estera dal quale la donna ha divorziato non rientra nel nucleo familiare della stessa. Tuttavia la posizione dell'ex coniuge straniero rileva ai fini ISEE qualora l'autorità giudiziaria abbia disposto a suo carico l'assegno periodico per il mantenimento dei figli; in tal caso andrà compilato sia il quadro D, barrando la casella relativa al genitore non convivente tenuto a versare i predetti assegni, che il quadro FC5 specificando l'importo degli stessi. |
| 5 | 26/05/2015 | Il caso è quello di una madre residente con un figlio minore; il padre ha riconosciuto il figlio ma vive altrove e, in base ad un accordo verbale, versa un assegno di mantenimento per il figlio (non si è risposato e non ha altri figli). Se la madre chiede un'attestazione ISEE per ottenere una retta agevolata all'asilo nido comunale, il papà viene attratto nel nucleo familiare madre-figlio? Se il padre decidesse di chiedere di un'attestazione ISEE potrebbe sottrarre l'importo degli assegni corrisposti al figlio in forza del predetto accordo verbale ? | In merito alla prima domanda la risposta è positiva: il padre fa parte del medesimo nucleo familiare del figlio ai fini ISEE, posto che non si verifichi alcuna delle fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, lett. da a) ad e) del DPCM 159/2013. Anche rispetto alla seconda domanda la risposta è affermativa: il padre può sottrarre l'importo degli assegni corrisposti al figlio dal calcolo dei propri redditi ai fini ISEE, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b) del DPCM 159/2013. |

FAQ ISEE - MLPS
valide dal 29/5/2016

Quadro A - Nucleo Familiare

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|---|---|
| 6 | 03/06/2015 | Il caso riguarda una signora divorziata con tre figli minori, di cui i primi due riconosciuti dall'altro genitore, non coniugato e non convivente, e l'ultimo riconosciuto solo dalla stessa. Ai fini dell'ISEE minorenni (nello specifico per la domanda di assegno per il nucleo familiare) il genitore non coniugato e non convivente/residente con l'altro, che abbia riconosciuto il figlio minore, fa parte del nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE posto che non ricorre alcun caso di cui all'art. 7, 1 comma, lett da a) a e) ? | L'ISEE che rileva ai fini dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, è quello riferito al terzo figlio perché è quest'ultimo che fa scattare il diritto alla prestazione di cui all'art. 65 della Legge 448/1998. Nel caso di specie essendo il terzo figlio riconosciuto dalla sola madre non si può applicare la disciplina di cui all'art. 7, comma 1, del DPCM 159/2013 e quindi il padre stesso non viene attratto dal nucleo familiare del figlio ai fini del calcolo ISEE. |
| 7 | 25/06/2015 | Con riguardo alla domanda per l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori che va richiesta ogni anno, è applicabile l'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013 ? Quale ISEE minorenni bisogna prendere come riferimento nel caso di un genitore che ha figli nati da due precedenti relazioni e a cui sono stati calcolati due ISEE minorenni diversi visto che in entrambi i casi ricorrono le condizioni previste dall'art. 7 del citato DPCM ? | In merito al primo quesito, la circostanza che la domanda per ANF sia da presentare ogni anno, non preclude l'applicabilità dell'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013. Quanto al secondo quesito, L'ISEE da prendere in considerazione è quello riferito al terzo figlio, dal momento che tale soggetto è quello che fa scattare il diritto all'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori ai sensi dell'art. 65 della Legge n.448/1998. |
| 8 | 09/07/2015 | Nel caso in cui il genitore convivente col figlio non riesca a compilare la DSU per ISEE minorenni, mancando i dati riguardanti la parte economica dell'altro genitore (padre) con il quale sono interrotti i rapporti, come si può risolvere il problema? | In caso di prestazioni agevolate rivolte a minorenni si applica l'art. 7 del DPCM 159/2013 secondo cui è possibile prescindere dall'ISEE del padre nei tre casi ivi previsti: 1) quando con provvedimento giudiziario sia stato stabilito il versamento di assegni periodici a favore dei figli, 2) quando sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato ex art. 333 c.c. il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, 3) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nel caso di specie, dunque, è possibile ottenere la predetta dichiarazione di estraneità. |
| 9 | 09/07/2015 | Il caso riguarda una signora coniugata con tre figli minori, nessuno con il coniuge e riconosciuti da tre padri diversi. Nè il coniuge nè i tre padri sono conviventi nè residenti con la signora. Per il coniuge è stato accertato dalle Autorità competenti l'abbandono di cui all'art. 3, comma 3, lett. e) del DPCM mentre uno dei tre genitori risulta coniugato ed avere figli. Gli altri due genitori non rientrano in alcun caso contemplato dall'art. 7 del DPCM 159/2013. Quale regola deve seguire la signora nel dichiarare il proprio nucleo familiare al fine del rilascio dell'ISEE a favore dei figli minorenni ? | La nuova disciplina ISEE non prevede un nucleo familiare univocamente determinato qualunque siano le prestazioni richieste dal nucleo. Tale disciplina costruisce, invece, il nucleo familiare sul bambino destinatario della prestazione. Se i genitori sono diversi e tutti non conviventi, come nel caso di specie, la signora avrà tre diversi ISEE minorenni, uno per ciascun figlio, ed un ISEE ordinario per le prestazioni e il loro destinatario. |
| 10 | 03/08/2015 | Una donna ha avuto due figli con il marito, da cui è separata di fatto, ed un terzo figlio con il compagno attuale. Tutti i figli sono presenti nel nucleo familiare della donna e entrambi i genitori non conviventi sono inseriti nell'ISEE ordinario come aggregati al nucleo. La donna ha diritto all'assegno per il nucleo familiare per i tre figli con lei conviventi? | Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare (ANF) da parte dei Comuni è necessario l'ISEE minorenni di cui all'art. 7, comma 1, del DPCM 159/2013 e, in particolare, per ottenere il predetto assegno occorre fare riferimento all'ISEE del terzo figlio; è quest'ultimo infatti che fa scattare il diritto alla prestazione di cui all'art. 65 della Legge n. 448/1998. |

FAQ ISEE - MLPS

Quadro B - Casa di abitazione

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------|---------|--------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

FAQ ISEE - MLPS

Quadro C- modulo MB.2 prestazioni universitarie

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|---|--|
| 1 | 25/06/2015 | Uno studente universitario, i cui genitori sono divorziati e il cui padre gli è praticamente sconosciuto, chiede, ai fini della borsa di studio, come poter compilare la DSU non essendo in grado di fornire i dati dell'ISEE del padre (risposatosi con altra donna). | Il caso prospettato rientra nella fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, lett. C, del DPCM 159/2013, il quale prevede che laddove il provvedimento giudiziale di divorzio abbia stabilito il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli a carico del genitore non convivente, quest'ultimo non faccia parte del nucleo familiare del richiedente l'ISEEU, in forza dell'espresso rinvio alla suddetta norma effettuato dall'art. 8, comma 3 del citato DPCM |
| 2 | 03/07/2015 | Ai fini della compilazione della DSU deve essere inserito anche il reddito del figlio derivante dalla borsa di studio di cui sta beneficiando in America? in caso positivo, come deve essere espresso detto reddito che è percepito in dollari? | Sì, il reddito del figlio deve essere indicato nella DSU. Quanto al cambio di riferimento per la conversione in euro dell'importo percepito in dollari, si può fare riferimento alle modalità precisate dall'Agenzia delle Entrate che rimanda al sito dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it) per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno (nella specie, quello in cui è stato percepito l'importo in dollari). |
| 3 | 05/08/2015 | Uno studente universitario per poter usufruire della borsa di studio necessita dell'ISEE dei genitori ma il padre vive fuori casa e si disinteressa dello stesso per il che non riesce ad ottenere i suoi dati ISEE. Come può compilare la DSU per la borsa di studio ? | In via generale la disciplina prevede che, ai fini ISEE, i rapporti economici con il genitore non convivente siano considerati sulla base dell'assegno di mantenimento disposto dal provvedimento giurisdizionale, quando presente. E' solo quando non vi è un provvedimento dell'autorità giudiziaria che è necessario acquisire le informazioni su entrambi i genitori. In tal caso si dovrà compilare il Quadro D della DSU, barrando la casella relativa al genitore non convivente tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio; tale casella va barrata anche nel caso in cui il padre non ottemperi al provvedimento giurisdizionale o lo stesso non stabilisca assegni. |
| 4 | 06/08/2015 | Come risolvere il problema di una ragazza studentessa che vive da sola ma è priva del requisito reddituale necessario per essere qualificata come "studente indipendente" e da tempo non ha alcun rapporto con i genitori ? E' necessaria l'attestazione da parte dell'autorità competente dell'estraneità tra genitori e figlia ? | Premesso che non è prevista nella disciplina ISEE la fattispecie dell'assenza, a qualsiasi titolo, di entrambi i genitori, la ragazza dovrà fare riferimento al Quadro C, relativo alle prestazioni universitarie, barrando la casella riferita ai "genitori dello studente universitario che sono tutti presenti nel nucleo familiare di cui al Quadro A" e quindi considerare i genitori come se fossero presenti. Resta tuttavia necessario produrre la c.d. attestazione di estraneità tra genitore e figlia resa dall'autorità competente. |
| 5 | 07/09/2015 | Il caso riguarda un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli entrambi iscritti all'università. Il figlio A nel 2013 ha percepito una borsa di studio, nel 2015 il figlio B fa richiesta anch'egli di una borsa di studio ma il reddito del 2013, nel quale viene computata la borsa di studio percepita dal figlio A, supera la soglia prevista per l'accesso al beneficio per il figlio B. E' possibile detrarre l'importo della borsa di studio percepita dal figlio A al fine di far percepire al figlio B il beneficio ? | No. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013, ovvero della sottrazione dal valore dell'ISEE dell'ammontare del trattamento percepito, è necessario che colui per il quale viene nuovamente richiesta la prestazione l'abbia già precedentemente goduta e sia quindi il medesimo soggetto. |

FAQ ISEE - MLPS

Quadro C- modulo MB.2 prestazioni universitarie

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|--|--|
| 6 | 14/09/2015 | <p>Il caso attiene alla possibilità di applicare l'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013 relativamente ad una borsa di studio. Il nucleo familiare è costituito da padre, madre e 2 figli entrambi iscritti all'università. Posto che nella DSU va inserita la borsa di studio percepita nel 2013 dal figlio "A" con conseguente incremento dell'ISEE e superamento della soglia di accesso alla borsa di studio, si chiede se il figlio "B", nell'anno in corso, nel richiedere la borsa di studio può portare in detrazione l'importo della borsa di studio percepita dal fratello.</p> | <p>No, ai fini dell'applicabilità dell'art. 4, comma 5, DPCM 159/2013, ovvero della sottrazione dal valore ISEE dell'ammontare del trattamento percepito è necessario che colui per il quale viene nuovamente richiesta la prestazione l'abbia già precedentemente goduta e sia, quindi, il medesimo soggetto. La lettera della norma non permette dunque, nel caso di specie, che la borsa di studio percepita dal figlio "A" possa essere detratta per ottenere la medesima provvidenza a favore del figlio "B".</p> |

FAQ ISEE - MLPS

Modulo FC.1 - Quadro FC2

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|---|--|
| 1 | 27/04/2015 | Con riguardo alla compilazione del Quadro FC2 - Sez. I, quale cifra va inserita sotto la dicitura "incremento del patrimonio immobiliare nell'anno precedente" ? Si precisa che nel 2014 è stata venduta la casa di abitazione e ne è stata comperata un'altra, sempre come abitazione principale. | La cifra da inserire nella voce "incremento del patrimonio immobiliare nell'anno precedente" dipende dal valore dell'immobile venduto e da quello acquistato. Nel caso in cui il valore dell'immobile venduto risulti maggiore del valore di quello acquistato non potrà essere compilata la Sezione relativa all'incremento del patrimonio immobiliare nell'anno precedente. Viceversa, se il valore dell'immobile venduto risulti inferiore a quello dell'immobile acquistato, dovrà essere indicata come cifra la differenza tra l'acquisto e la vendita (cfr. pag. 11 E 12 delle "Istruzioni per la compilazione" di cui al Decreto Direttoriale n. 146 del 01.06.2016). |
| 2 | 14/04/2016 | Nel corso del 2013, talune cosiddette "carte conto", ossia carte prepagate ricaricabili munite di codice IBAN ed aventi le più comuni funzioni di un conto corrente, hanno subito un blocco operativo ad opera dell'istituto emittente, che ha rescisso con l'intestatario qualunque legame contrattuale; premesso che la moneta elettronica giacente su ciascuna di esse non è più utilizzabile se non per ottenerne il rimborso, ai fini dell'acquisizione dell'attestazione ISEE, i singoli rapporti vanno comunque fatti figurare nei corrispondenti moduli che compongono la Dichiarazione Sostitutiva Unica? | Sì, vanno inserite. |
| 3 | 14/04/2016 | Se per i titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, il quarto comma dell'art. 5 del DPCM 159/2013 prescrive di assumere "il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU", le "Istruzioni per la compilazione" annesse al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, a pagina trentatré in corrispondenza del paragrafo 4.2, prevedono per i rapporti di conto deposito titoli e/o obbligazioni di riportare "il valore (...) dell'estratto conto periodico inviato alla clientela e che riporta il controvalore dei titoli depositati". Premesso di aver ravvisato un conflitto tra le due formulazioni, cosa si intende rispettivamente per "valore nominale delle consistenze" e per "controvalore dei titoli depositati"? | Il ravvisato contrasto tra le previsioni del DPCM e le relative Istruzioni si sostanzia in realtà in una semplificazione a favore del cittadino nella compilazione della DSU, in quanto egli può semplicemente ricavare il dato del controvalore dei titoli depositati dall'estratto conto periodico, che gli viene inviato dall'Istituto di credito; inoltre, quest'ultimo dato corrisponde al valore reale a disposizione del cittadino. |
| 4 | 14/04/2016 | Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione ISEE, la consistenza degli investimenti in taluni fondi comuni gestiti da SGR occorre ragguagliarla al momento della sottoscrizione delle relative quote oppure il dato utile è il controvalore delle medesime rapportato al 31 dicembre 2014? | Il dato utile da inserire è il controvalore al 31 dicembre per le stesse motivazioni di cui sopra. |
| 5 | 14/04/2016 | È corretto ritenere che il valore nominale dei buoni fruttiferi di risparmio postale da includere nella seconda sezione del Quadro FC2 della Dichiarazione Sostitutiva Unica equivalga alla consistenza "facciale" del titolo, che corrisponde all'entità iniziale dell'investimento, e non al valore maggiorato ad un dato momento, nella fattispecie il 31 dicembre 2014? | A seguito di un successivo approfondimento giuridico della questione relativa al valore dei buoni fruttiferi di risparmio postale da includere nella Seconda Sezione del Quadro FC2 della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), deve ritenersi superato il precedente orientamento interpretativo. Pertanto, riferendosi il legislatore al valore delle "consistenze", si ritiene che lo stesso non possa essere meramente quello indicato sul "buono fruttifero" al momento dell'acquisto, ma debba essere riferito al valore che il buono assume, in caso di rimborso, al 31/12 dell'anno precedente, ossia alla cifra realmente disponibile al cittadino. |

FAQ ISEE - MLPS

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|--|--|
| 6 | 14/04/2016 | Cosa si intende per "masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415" richiamate tra le componenti il patrimonio mobiliare alla lettera f) del quarto comma dell'art. 5 del DPCM 159 2013? | Per masse patrimoniali di cui all'art. 5, 4 comma, lett. f), DPCM, si intende il patrimonio affidato e gestito da società fiduciarie. |
| 7 | 14/04/2016 | Quali provvedimenti sono stati emanati in ottemperanza alle disposizioni dell'ottavo comma dell'art. 10 del DPCM 159 2013, che prescrive che "Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU (...) con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (...) sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione"? | Tali provvedimenti sono in fase di attuazione. |
| 8 | 14/04/2016 | Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione ISEE, la consistenza degli investimenti in taluni fondi comuni gestiti da SGR occorre ragguagliarla al momento della sottoscrizione delle relative quote oppure il dato utile è il controvalore delle medesime rapportato al 31 dicembre 2014? | Il dato utile da inserire è il controvalore al 31 dicembre per le stesse motivazioni di cui sopra. |
| | 14/04/2016 | Ai fini dell'ottenimento dell'ISEE, il conto Paypal è una componente patrimoniale che necessita di essere inserita nei corrispondenti moduli della Dichiarazione Sostitutiva Unica? In caso affermativo, troverebbe posto nella prima o nella seconda sezione del Quadro FC2 recante il "Patrimonio mobiliare"? | No, è solo uno strumento di pagamento. |
| | 12/12/2016 | Una polizza di assicurazione sulla vita ha cessato di esercitare i suoi effetti contrattuali, per intervenuta scadenza, a fine 2014 sebbene le relative spettanze siano state liquidate ad inizio 2015; fermo restando la sua inclusione, ai fini dell'ottenimento dell'attestazione ISEE, nella seconda sezione del Quadro FC2 della Dichiarazione Sostitutiva Unica, va considerata alla stregua di un rapporto cessato nell'anno solare 2014 – il che comporterebbe la valorizzazione anche del campo "Data fine" – oppure in quello 2015? E al 31 dicembre 2014, a polizza scaduta ma non ancora liquidata, il suo valore continua a corrispondere al totale dei premi versati? | Analogamente a quanto specificato nella circolare 18/2007 dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alle SGR, il rapporto va riportato nell'anno di cessazione con l'indicazione del valore lordo della polizza e la data fine, indipendentemente dalla data di liquidazione delle somme. |

FAQ ISEE - MLPS

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|-----------|-------------|--|--|
| 9 | 30/01/2017 | Il collaboratore (non titolare) di impresa familiare, per la determinazione del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, deve indicare anche la propria quota di patrimonio netto? | Si. Il collaboratore di impresa familiare deve indicare il valore della frazione del patrimonio netto di cui è titolare nel Quadro FC2, ai fini del rilascio dell'Attestazione ISEE, ex art. 5, comma 4, combinato disposto delle lettere e) ed h), del DPCM 159/2013. |

FAQ ISEE - MLPS

Modulo FC.1 - Quadro FC3

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|--|---|
| 1 | 14/04/2016 | Il contrassegno ad indicare quali dei beni di proprietà vada assunto a "casa di abitazione", da riportare nell'apposita colonna, occorre estenderlo anche ai rispettivi cespiti "pertinenziali", quali cantina e garage, o compete esclusivamente al fabbricato in cui normalmente risiedono i componenti il nucleo familiare? | Se c'è un'unica rendita catastale che comprenda sia la casa di abitazione che eventuali pertinenze, queste ultime non vanno indicate. In caso contrario esse vanno indicate. |
| 2 | 30/01/2015 | Si chiede conferma che la casa di abitazione andata all'asta per mancato pagamento del mutuo debba essere indicata nel quadro FC3 della DSU in considerazione del fatto che rimane di proprietà del dichiarante sino alla vendita. | Sì, il mutuo residuo dell'immobile deve essere inserito nel rigo corrispondente del quadro FC3 della DSU poiché la proprietà dello stesso rimane in capo al debitore esecutato sino al decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, successivo all'aggiudicazione. |

FAQ ISEE - MLPS

Modulo FC.1 - Quadro FC4

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|--|--|
| 1 | 26/05/2015 | Le "borse lavoro" vanno inserite dai beneficiari nella voce Redditi esenti da imposta del Quadro FC4 modulo FC1 ? | Sì, trattandosi di importi esenti ai fini IRPEF e in quanto non specificamente rendicontati. |
| 2 | 26/05/2015 | A) I contributi erogati dagli assistenti sociali per pagamento canoni di locazione, bollette luce e gas nonché i pagamenti a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia sociale morosi per affitti e spese condominiali vanno inseriti nella voce Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS del Quadro FC4 modulo FC1 ? B) Il contributo relativo alle spese di riscaldamento, calcolato in base all'ammontare della spesa (fatture o rendiconti consuntivi condominiali) e al valore ISEE, va inserito nella voce di cui alla lettera A) ? C) Il contributo per le spese di affitto previsto dal bando regionale, calcolato in base a quanto speso di canone di locazione ed al valore ISEE, va inserito nella voce di cui alla lettera A) ? | I contributi e i pagamenti di cui alla lettera A) se rendicontati non devono essere inseriti nel Quadro FC4 del Mod. FC.1. B) Il contributo erogato dal Comune relativo alle spese di riscaldamento, poiché non viene effettuata una vera e propria rendicontazione di quanto effettivamente speso dal beneficiario, deve essere inserito nel predetto Quadro. C) Il contributo in esame non deve essere inserito in quanto assimilabile ad un rimborso spese rendicontato. |
| 3 | 17/06/2015 | A) Una Regione attiva annualmente un programma di contrasto alle povertà che prevede un sostegno economico a persone e famiglie, erogazioni di assegni economici in cambio di attività di pubblica utilità, abbattimento di costi dei servizi essenziali. Ai fini ISEE per l'accesso al predetto programma si possono escludere i contributi erogati a sostegno della povertà dai "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad Irpef e non erogati dall'INPS" ? B) Con riguardo ad un programma regionale rivolto a persone in situazione di handicap grave, certificata ai sensi della L. n.104/92, art. 3 comma 3, che prevede ad es.: servizio educativo, assistenza personale e/o domiciliare, accoglienza in centri diurni ecc, le predette persone possono presentare l'ISEE previsto per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria ex art. 6 DPCM 159/2013. | A) Con riguardo al primo quesito, si precisa che ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del DPCM 159/2013, i redditi di ciascun componente del nucleo familiare comprendono anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito a qualunque titolo percepiti da PA laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lett. a). A rigore, quindi, da tali trattamenti non potrebbero essere esclusi i contributi percepiti nell'anno precedente come sostegno economico per lo stato di bisogno. Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene applicabile il disposto di cui al comma 5, dell'art. 4, il quale prevede che, nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui all'art.4, comma 2, lett. f) ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. B) Con riguardo al secondo quesito si ritiene applicabile l'art. 6 del DPCM in materia di ISEE socio-sanitario, in favore di persone con disabilità gravi, in quanto trattasi di interventi coerenti con la definizione di "prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" ex art. 1, comma 1, lett. f) citato DPCM. |
| 4 | 14/04/2016 | È corretto ritenere che dal novero dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta occorre mantenere fuori le somme percepite a titolo di interesse dai rispettivi operatori bancari sui depositi ricevuti in custodia – che dovrebbero venire già computate in fase di quantificazione del saldo contabile attivo e della consistenza media annua dei depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali i rispettivi valori vanno assunti al lordo degli interessi – nonché sui prestiti obbligazionari sottoscritti e sui proventi delle polizze di assicurazione sulla vita stipulate? | Sì, è corretto. |
| 5 | 09/07/2015 | Gli interessi su titoli, depositi, conti correnti, libretti di risparmio in quale sezione devono essere dichiarati ? | Gli interessi su conti correnti e depositi bancari - ai fini ISEE - vanno inseriti nelle sezioni relative al patrimonio mobiliare ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. a), laddove si prevede che il valore da indicare sia quello del saldo contabile attivo "al lordo degli interessi". Inoltre, con riferimento agli interessi sulle altre tipologie di redditi non si rende necessaria alcuna dichiarazione, in quanto il predetto DPCM prevede un sistema di calcolo fittizio (reddito figurativo delle attività finanziarie), basato su quanto dichiarato nel Quadro F5 dedicato al patrimonio mobiliare. |

FAQ ISEE - MLPS

Modulo FC.1 - Quadro FC5

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------|---------|--------------------|
|----|------|---------|--------------------|

FAQ ISEE - MLPS

Modulo FC.2 - Quadro FC7

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------|---------|--------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

FAQ ISEE - MLPS

Modulo FC.3 - Quadro FC8

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|---|---|
| 1 | 26/05/2015 | Alcuni Enti erogatori richiedono l'indicazione dei redditi relativi al 2014 e non al 2013 ai fini dell'attestazione ISEE 2015, è corretto ? | No, ciò è in netto contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, DPCM 159/2013: "i redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU". |
| 2 | | | |

FAQ ISEE - MLPS

Modulo MB.1rid

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|--|---|
| 1 | 27/02/2015 | Necessitano chiarimenti in ordine ad alcuni modelli ISEE ai fini della partecipazione a bandi promossi da amministrazioni pubbliche. La DSU standard può essere utilizzata per prestazioni socio-sanitarie? Parrebbe di no perché al momento della compilazione richiede la certificazione per l'invalidità civile. | Ai fini ISEE occorre distinguere il caso in cui il bando attenga ad una prestazione che non sia socio-sanitaria da quello in cui, invece, attenga ad una di esse. Nel primo caso, in presenza di persone con disabilità e/o non autosufficienti, posto che nel calcolo ISEE viene applicata una maggiorazione alla scala di equivalenza, al fine di venir incontro a situazioni di maggior bisogno, occorre compilare la DSU nella sua versione estesa (Mod. FC.1 e Mod FC.2 contenente il solo Quadro FC.7). Nell'ipotesi, invece, che il bando attenga ad una prestazione agevolata di natura socio-sanitaria, riferita a maggiorenne disabile o non autosufficiente, invece, si ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico IRPEF ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPCM 159/2013 e di compilare il Mod. MB.1 rid (e non il Mod. MB1). Inoltre, nel caso di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (art. 6, comma 3, citato DPCM), va compilato il Mod MB.3 (con calcolo della componente aggiuntiva per ciascun figlio non compreso nel nucleo familiare) |
| 2 | 26/03/2015 | Con riguardo ad una prestazione socio- sanitaria residenziale, il figlio maggiorenne convivente, non a carico ai fini IRPEF del beneficiario, deve comunque far parte (anche con gli eventuali propri coniuge e figli), del nucleo familiare ristretto del beneficiario oppure fa parte, lui soltanto e come componente aggiuntiva, del nucleo familiare del beneficiario medesimo? | Si ritiene che il figlio maggiorenne, convivente, non a carico ai fini IRPEF del beneficiario, coniugato e con figli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 5 e 6, comma 3, lett. b, del DPCM 159/2013, non rientri nel nucleo ristretto; pertanto, in caso di richiesta della prestazione sociale residenziale a ciclo continuativo, ai fini del calcolo ISEE, si applica la componente aggiuntiva prevista dal predetto art.6, comma 3, lett.b, del citato DPCM. |
| 3 | 20/04/2015 | Con riguardo ad una signora anziana e malata di Alzheimer, ospite di una casa di riposo con compartecipazione del Comune alla retta, si deve elaborare l'ISEE per la domanda di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo. La signora ha due figli, di cui uno irreperibile e di cui non si conosce alcun dato. Come risolvere la questione? | Ai sensi dell'art. 3, commi da 2 a 6, del DPCM 159/2013 ai fini della richiesta di prestazione socio- sanitarie residenziali a ciclo continuativo si può dichiarare il nucleo familiare ristretto. Nel caso di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ristretto (ex co. 2 cit. art. 6), l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Laddove risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici la predetta componente aggiuntiva non viene calcolata. |
| 4 | 26/06/2015 | Ai fini della parziale copertura dei costi della retta della RSA da parte del Comune, si deve produrre l'ISEE socio-sanitario residenziale. Cosa significa l'adozione del "nucleo ristretto" (pagg 18 e ss. DSU-Istruzioni per la compilazione) posto che il beneficiario è residente in casa di riposo già da 2 anni ed anche prima viveva da solo? Con l'adozione del "nucleo ristretto" del beneficiario portatore di invalidità è comunque obbligatoria anche la considerazione della componente aggiuntiva relativa agli ISEE dei figli non conviventi? | Per le prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo nei confronti di persone maggiorenni, si può scegliere (ma non è obbligatorio) di dichiarare il nucleo familiare ristretto, composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 3 del DPCM 159/2013. Per le predette prestazioni, in caso di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, dell'art. 6 del predetto DPCM, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del cit DPCM. Questa componente non è calcolata quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici. |

FAQ ISEE - MLPS

Modulo MB.1rid

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|--|---|
| 5 | 03/07/2015 | Ai fini della compilazione del Quadro E, considerato il nucleo ristretto formato dalla sola madre per prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo, deve essere inserito anche il figlio maggiorenne convivente ma non a carico ai fini IRPEF per il calcolo della componente aggiuntiva ? | Il figlio maggiorenne convivente ma non a carico ai fini IRPEF non è inserito nel nucleo ristretto ai fini de quibus; tuttavia ai fini del calcolo della condizione economica complessiva del beneficiario, per le prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo di cui al Quadro E, si tiene conto anche dei figli non inclusi nel nucleo familiare, mediante il calcolo della componente aggiuntiva che deve essere sommata all'ISEE del beneficiario. Solo in casi particolari i figli possono essere esclusi dal computo ovvero quando sia stata accertata una condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza anche per i figli medesimi o di un componente del loro nucleo oppure quando sia stata accertata dalle Amministrazioni competenti, Autorità giudiziaria o servizi sociali, l'estraneità dei figli in termini di rapporti affettivi ed economici. |
| 6 | 05/08/2015 | E' possibile scegliere il cd "nucleo ristretto per la richiesta di ISEE socio-sanitario" da parte di soggetti portatori di disabilità non comprese dell'allegato 3 del DPCM 159/2013 ? | No. Tale possibilità è esclusa dalla normativa in quanto la stessa è volta a creare un regime derogatorio straordinario e, in quanto tale, esso non è estensibile interpretativamente oltre i casi di soggetti affetti dai gradi di disabilità e non autosufficienza indicati nel citato allegato 3. |
| 7 | 06/08/2015 | Vi è un dubbio interpretativo generato dal tenore letterale dell'art. 1, lett. f) del DPCM 159/2013 e dalla Circolare INPS del 18.12.2014, par. 6. In base al primo articolo parrebbe che il disabile può avvalersi della normativa di favore di cui all'art. 6 del predetto DPCM per l'accesso a tutte le prestazioni sociali e non soltanto per l'accesso alle prestazioni sociali integrate a prestazioni sanitarie. Dalla Circolare INPS parrebbe invece che l'art. 6 vada applicato ai casi in cui il disabile chieda prestazioni socio-sanitarie vale a dire compartecipate dalla Asl e dal Comune mentre per le altre prestazioni a valenza sociale ma non partecipate dalla ASL il disabile debba chiedere l'ISEE ordinario. | Premesso che l'art. 6, comma 2, del DPCM 159/2013 prevede una disciplina di speciale favore per le persone affette da disabilità/non autosufficienza di cui all'Allegato 3 della citata normativa prevedendo in questi casi l'applicabilità del cd. nucleo ristretto, ai fini del calcolo dell'ISEE, si precisa che la compartecipazione ai costi delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria da parte delle ASL e/o dei Comuni non rileva ai fini dell'applicazione del c.d. nucleo ristretto ex art. 6. Inoltre, si rappresenta che l'art.1, comma 1, lett. f, del DPCM 159/2013 nel definire "le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" ricalca testualmente le definizioni di cui all'art. 3, comma 2, del DPCM 14.02.2001 in materia di LEA (livelli essenziali di assistenza). |
| | | | |

FAQ ISEE - MLPS

Varie

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|---|--|
| 1 | 20/02/2015 | Si chiedono indicazioni circa il significato di "prestazioni agevolate di natura sociosanitaria" definite dall'art. 1, comma 1, lett. f) del DPCM 159/2013 con particolare riguardo alla parola "disabilità" e "ovvero" ivi contenute; nello specifico si chiede se per l'individuazione dei disabili occorra fare riferimento alla tabella contenuta nell'allegato 3 del predetto DPCM e se la parola "ovvero" abbia un valore disgiuntivo o meramente esplicativo. | Per quanto attiene alla parola "disabilità" si conferma che per l'individuazione dei disabili occorre fare riferimento all'allegato 3 del DPCM 159/2013 e che la congiunzione "ovvero", contenuta nella definizione di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria di cui all'art. 1, comma 1, lett. f, di cui al predetto DPCM, abbia valore esplicativo e non disgiuntivo. |
| 2 | 03/03/2015 | Un Ente Locale emana un bando per l'accesso ad un posto di lavoro a tempo determinato come "custode di cimitero" tramite l'avviamento con selezione pubblica ex art. 16 L.56/1987" la cui graduatoria finale viene stilata in base al reddito ISEE. A seguito delle novità introdotte in materia, pervengono sia domande con allegata la nuova attestazione ISEE sia domande con allegata la sola ricevuta di presentazione della DSU ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DPCM 159/2013. Può il predetto bando iscriversi a "prestazione sociale agevolata" ? Può bastare la sola ricevuta di presentazione della DSU ? | Gli interventi di politiche attive del lavoro, di cui al bando emanato dall'Ente locale, possono senz'altro iscriversi alle "prestazioni sociali agevolate", intendendosi per tali, secondo la definizione dell'art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 159/2013, quelle "non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero, prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche". Pertanto, l'Ente erogatore deve attenersi alle disposizioni regolamentari di cui al predetto DPCM, tra cui l'art. 11, comma 9, la cui ratio è proprio quella di non escludere il cittadino dalla possibilità di ottenere il beneficio, addossando allo stesso un onere esclusivo (ovvero la presentazione della certificazione ISEE) laddove esso si configura come alternativo a quello della presentazione della sola ricevuta della DSU nel caso di imminente scadenza dei termini. |
| 3 | 26/03/2015 | Il caso riguarda la situazione di un richiedente che, nel settembre 2014, si trovava in fascia ISEE di 10.180 euro e pagava 2,4 euro al giorno per la mensa scolastica; dal 1.1.2015 l'Ente erogatore ha rimodulato le tariffe elevando quella di spettanza del richiedente. Col nuovo ISEE, la fascia del richiedente è inferiore a quella sopra indicata. Può il richiedente domandare all'Ente erogatore di rimodulare la tariffa visto che è sceso nella fascia inferiore ? | Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DPCM n. 159/2013, il cittadino ha facoltà di presentare una nuova dichiarazione ai fini del calcolo ISEE, nel caso siano mutate le condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori stabiliscono per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. |
| 4 | 13/04/2015 | Posto il caso che: 1) il costo della retta residenziale sia di 1.500 euro al mese e il beneficiario abbia disponibilità di reddito solo di 1.000 euro, 2) ci sia un figlio fuori dal nucleo e 3) l'ISEE del beneficiario sia pari a euro 15.000 (per effetto della componente aggiuntiva), è lecito che la compartecipazione per coprire la differenza del costo (nel caso di specie di 500,00 euro) possa scattare dopo una determinata soglia di ISEE ? Oppure in modo proporzionale al nuovo valore ISEE? | Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo di cui all'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013, per ogni figlio non incluso nel nucleo familiare è calcolata una componente aggiuntiva ex all. 2, comma 1, DPCM 159/2013. Si rinvia alle previsioni degli artt. 433 e ss c.c. ed in particolare all'art. 438 c.c. , per quanto attiene alla ripartizione della spesa di ricovero a carico degli obbligati all'interno della quota di partecipazione stabilita dal Comune. |

FAQ ISEE - MLPS

Varie

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|---|---|
| 5 | 29/04/2015 | Nel caso di servizio di refezione scolastica può ritenersi opportuno specificare che per l'accesso e la determinazione della tariffa ridotta le famiglie devono presentare il nuovo ISEE e che il beneficio riconosciuto ad inizio anno rimane valido per tutto l'anno scolastico di riferimento anche se l'ISEE ha validità sino al 15 gennaio 2016 ? | Si, è corretta la determinazione dell'Ente erogatore - relativa alla tariffazione ridotta per il servizio di refezione scolastica- che ancora l'accesso al citato beneficio all'attestazione ISEE presentata dalle famiglie interessate ad inizio anno, consentendo che lo stesso rimanga valido per tutto l'anno scolastico di riferimento. |
| 6 | 30/04/2015 | L'ISEE corrente si può chiedere anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a pensionamento ? L'isee corrente è valido anche per la domanda di assegno per il nucleo familiare numeroso (art. 65 L. 448/1998)? | Nel caso contemplato alla lett. a) dell'art. 9 DPCM 159/2013 si ritiene essere ricompresa anche l'ipotesi del pensionamento; si ritiene inoltre applicabile l'ISEE corrente anche per la domanda di assegno per il nucleo familiare numeroso poichè l'art. 9, comma 1, si riferisce genericamente alla "presenza di un ISEE in corso di validità" senza escludere le ipotesi di ISEE in casi particolari. |
| 7 | 30/04/2015 | Si richiedono chiarimenti in ordine ai concetti di "abbandono" e di "estraneità" collegati all'espressione "accertato ...dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" di cui all'art. 3, comma 3, lett. e), art. 6, comma 3, lett. b) punto 2 e art. 7, comma 1, lett. e). Si chiede, in particolare, se rispetto a situazioni già note o rispetto alle quali è possibile ottenere elementi di valutazione da documenti già acquisiti o acquisibili, la verifica e la successiva dichiarazione di estraneità /abbandono possa essere compiuta dai competenti servizi sociali con procedimento autonomamente regolato; si chiede inoltre se rispetto a situazioni nuove o sconosciute debba invece essere demandato ad altra autorità/ente/corpo la fase istruttoria e, se del caso, la successiva dichiarazione di estraneità/abbandono. | Con riguardo all'accertamento del requisito dell'abbandono e dell'estraneità di cui trattasi, si segnala che il DPCM 159/2013, negli articoli citati, non distingue la competenza dell'organo giurisdizionale o dell'Autorità competente in materia di servizi sociali a seconda che si tratti di mera attività dichiarativa dei suddetti requisiti o anche di istruttoria, ma si limita a rinviare alle relative competenze istituzionali di ciascuna Autorità secondo la normativa vigente. Detta normativa si applica ai requisiti di "abbandono" e di "estraneità", nei limiti delle rispettive competenze. |
| 8 | 11/06/2015 | Si chiede se in relazione alla presentazione dell'ISEE per una prestazione socio- assistenziale (CAH - Comunità alloggio disabili in cui non si erogano prestazioni sanitarie), sia corretta l'applicazione dell'ISEE ordinario. | Si intendono socio-sanitari anche gli interventi "atti a favorire l'inserimento sociale" di soggetti svantaggiati quali portatori di disabilità così come disposto ex art. 1, comma 1, lett. f, n. 3 del DPCM 159/2013 (e confermato a pag. 19 delle Istruzioni per la compilazione di cui al D.M. del 01.06.2016); in questo senso, quindi, per l'inserimento in comunità alloggio per disabili (CAH) è corretta la presentazione di un ISEE socio- sanitario. |

FAQ ISEE - MLPS

Varie

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|---|--|
| 9 | 25/06/2015 | La questione attiene alla necessità di presentare urgentemente l'attestazione ISEE da parte di un figlio per l'aggiornamento della retta della RSA in cui il padre è ricoverato. Venendo richiesti dati su conti correnti, libretti di deposito bancari e postali, del tutto sconosciuti al figlio come agli altri componenti familiari, si chiede come risolvere il problema e di avere, se del caso, un fac-simile di dichiarazione e/o di modello da integrare. | Il caso prospettato rientra nella fattispecie di cui al quadro recante la dicitura "DICHIAZIONE RESA NELL'INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI" del Modello di DSU di cui all'allegato A del DD 01/06/2016; ivi -infatti- è indicato che: "la presente dichiarazione e' resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio"...previo accertamento dell'identità del dichiarante" da parte del pubblico ufficiale davanti al quale la sottoscrizione va apposta. Inoltre, si precisa che ai sensi del predetto allegato A "ogni riferimento al dichiarante del presente modello e nei fogli allegati è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione" per cui la DSU firmata dal figlio varrà come se fosse stata firmata dallo stesso beneficiario (il padre). |
| 10 | 09/07/2015 | Si rileva una rilevante criticità nell'applicazione della nuova disciplina ISEE alle prestazioni agevolate di natura socio -sanitarie così come definite dall'art. 1, comma 1, lett. f), del DPCM 159/2013; detta definizione non consente infatti il calcolo dello specifico indicatore per quelle persone che - pur inserite in percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria- non si trovano in una delle condizioni di disabilità/non autosufficienza di cui all'allegato 3 dello stesso DPCM. | In relazione all'articolo citato, si conferma che l'ISEE specifico per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (comprese le socio residenziali a ciclo continuativo) di cui all'art. 6 del DPCM 159/2013, non è applicabile se il soggetto non ha ottenuto il formale riconoscimento del grado di disabilità/non autosufficienza da parte delle autorità competenti e pertanto in caso di ricovero il soggetto dovrà utilizzare l'ISEE ordinario. Si ritiene che l'Ente erogatore possa ugualmente intervenire, per indifferibilità ed urgenza, con la propria autorità e competenza, offrendo i supporti necessari, indipendentemente dall'attestazione ISEE. |
| 11 | 09/07/2015 | Il caso riguarda una signora coniugata con tre figli minori, nessuno con il coniuge e riconosciuti da tre padri diversi. Nè il coniuge nè i tre padri sono conviventi e residenti con la signora. Per il coniuge è stato accertato dalle Autorità competenti l'abbandono di cui all'art. 3, comma 3, lett. e) del DPCM mentre uno dei tre padri risulta coniugato ed avere figli. Gli altri due padri non rientrano in alcun caso contemplato dall'art. 7 del DPCM 159/2013. Quale regola deve seguire la signora nel dichiarare il proprio nucleo familiare al fine del rilascio dell'ISEE a favore dei figli minorenni? | La nuova disciplina ISEE non prevede un nucleo familiare univocamente determinato qualunque siano le prestazioni richieste dal nucleo. Tale disciplina costruisce, invece, il nucleo familiare sul bambino destinatario della prestazione. Se i genitori sono diversi e tutti non conviventi, come nel caso di specie, la signora avrà tre diversi ISEE minorenni, uno per ciascun figlio, ed un ISEE ordinario per le prestazioni e il loro destinatario. |

FAQ ISEE - MLPS

Varie

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|--|--|
| 12 | 13/07/2015 | Il caso riguarda una signora che ha percepito nel corso del 2013 e di parte del 2014 un assegno di ricerca e poi una borsa di ricerca dell'università ovvero somme che costituiscono redditi esenti da indicare nella formulazione del nuovo ISEE. La signora non ha ora altri redditi e, data la variazione della situazione reddituale del nucleo superiore al 25%, si chiede se sia possibile domandare l'ISEE corrente visto che la predetta situazione non è contemplata espressamente tra le variazioni dello status lavorativo. | Dal sistema normativo disciplinante gli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010, si ritiene che il rapporto tra il titolare dell'assegno di ricerca e l'Università si configuri come collaborazione coordinata e continuativa i cui redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente ai soli fini fiscali, mentre per il regime giuridico a quelli da lavoro autonomo. Da ciò appare legittimo presentare un ISEE corrente in riferimento all'assegno di ricerca percepito e concluso nel 2014 secondo quanto previsto nell'art. 9 DPCM 159/2013. |
| 13 | 03/08/2015 | Con riferimento alla composizione del nucleo familiare fatta dal dichiarante nella DSU, l'Ente erogatore è obbligato a confrontare la stessa con quanto risultante nella banca dati dell'anagrafe oppure il controllo viene fatto direttamente dall'INPS? | L'art. 11, comma 6, del DPCM 159/2013, prevede che gli enti erogatori eseguano tutti i controlli necessari sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante tra cui la composizione del nucleo familiare ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. a) del predetto DPCM, avvalendosi degli archivi in proprio possesso e provvedano ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. |
| 14 | 05/08/2015 | In merito all'attuazione dell'art. 7, comma 1, lett. e) e dell'art. 6, comma 3, lett. b, punto 2) del DPCM 159/2013 relativi all'accertamento del requisito della "estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici" in sede giurisdizionale o da parte della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, si chiede cosa si intenda per "autorità competente in materia di servizi sociali", quale procedimento si debba a tal fine seguire e sulla base di quali poteri si possa operare detto accertamento. | Per quanto concerne la prima domanda, si precisa che con la locuzione "autorità competente in materia di servizi sociali", il DPCM 159/2013 fa riferimento ai servizi sociali come disciplinati in via generale dalla Legge 328/2000. Per quanto concerne le questioni ulteriori, rispetto all'accertamento del requisito di estraneità ai fini ISEE, di cui ai citati articoli del DPCM 159/2013, la norma ovviamente non attribuisce poteri speciali ai servizi sociali nè disciplina un particolare tipo di procedimento per cui essi rimangono quelli ancorati alla disciplina generale della L. 328/2000. |
| | 02/10/2015 | Si può chiedere l'ISEE corrente nel caso in cui il coniuge del "Dichiarante" sia stato licenziato in data 30.06.2015 e dunque si sia verificata nei 12 mesi precedenti una rilevante variazione della situazione economica? | Sì, è possibile utilizzare l'ISEE corrente nel caso di perdita del lavoro da parte del coniuge del dichiarante avvenuta nei 12 mesi precedenti la presentazione della DSU ordinaria laddove sia al contempo presente anche il requisito della variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella individuata nell'ISEE ordinario ex art. 9 DPCM 159/2013. |

FAQ ISEE - MLPS

Varie

| ID | Data | Quesiti | Risposte Ministero |
|----|------------|---|---|
| 15 | 04/10/2016 | Nel caso di una DSU presentata nel 2016 per un soggetto la cui prima richiesta di prestazione socio-sanitaria residenziale è stata presentata nel 2008: è quest'ultima la data richiesta del ricovero da indicare nel Quadro E del Modulo MB.3 per le donazioni di immobili oppure, dal momento che il dpcm 159/2013 è entrato in vigore l'1/1/2015, è da escludere un effetto retroattivo della norma? | Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, lett. c), del DPCM 159/2013, che prevedono la valorizzazione nel patrimonio del donante delle donazioni avvenute successivamente alla data della "prima richiesta" delle prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, nonché di quelle effettuate nei tre anni precedenti, se in favore di persone tenute agli alimenti, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento. Non si può riconoscere alle disposizioni in esame, infatti, un effetto retroattivo, pregiudizievole per le istanze presentate in assenza della norma anti elusiva. Se la prima richiesta delle prestazioni è avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, come nel caso in esame, nel quale la donazione è avvenuta nei tre anni precedenti la suddetta richiesta, quindi, la donazione non può essere valorizzata nel patrimonio del donante, in quanto, all'epoca in cui la stessa è stata fatta, le norme regolatrici dell'ISEE non ponevano alcun limite in tal senso. Lo stesso dicasi per le donazioni avvenute successivamente alla richiesta di prestazioni ma in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento in parola. |